legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 43/2018
del 25 ottobre 2018

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA

La sussistenza del vincolo finanziario nel Gruppo Iva
Le procedure che garantiscono la correlazione univoca tra le e-fattura di acquisto e i registri Iva

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La determinazione del pro rata nelle locazioni con opzione d'acquisto di beni mobili

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La procedura di variazione dell'Iva in caso di sconti e abbuoni
La deducibilità delle spese di sponsorizzazione
La differenza tra perdite su crediti e svalutazione dei crediti
L'onere della prova in materia di rettifiche ai fini Irap

GIURISPRUDENZA DI MERITO

Il regime fiscale degli interessi maturati su prestiti obbligazionari

La sussistenza del vincolo finanziario nel Gruppo Iva

Agenzia delle entrate – Principio di diritto del 15 ottobre 2018, n.4

L'Agenzia delle entrate, in materia di Gruppo Iva, *ex* art.70-*bis* del Decreto Iva, ha chiarito che:

- per verificare la sussistenza del vincolo finanziario, ai sensi dell'art.70-*ter*, comma 1, del Decreto Iva, si deve far riferimento al controllo di diritto, di cui all'art.2359, comma 1, n.1), del Codice Civile, secondo cui, una società si considera controllata quando, la maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria è in possesso di un'altra società;
- è preclusa la partecipazione al Gruppo Iva, in veste di controllati, ai soggetti passivi Iva non costituiti in forma societaria, per i quali non possono trovare applicazione le regole concernenti l'esercizio del diritto di voto in base alla disciplina cui fa riferimento l'art.2359 cit.

.

torna su

Le procedure che garantiscono la correlazione univoca tra le e-fattura di acquisto e i registri Iva

Agenzia delle entrate – Risposta all'istanza di interpello dell'11 ottobre 2018, n.34

L'Agenzia delle entrate, in merito alla procedura di ricezione, protocollazione, registrazione e conservazione delle fatture elettroniche ricevute dai fornitori, ha chiarito che:

- la correlazione univoca fra la fattura ricevuta e l'annotazione nel relativo registro Iva è garantita mediante il riporto su quest'ultimo, (i) del numero di protocollo Iva, distinto per società e attribuito al momento dell'annotazione, e (ii) del "*vendor invoice management number*" (cd. *VIM number*) associato virtualmente alle fatture dal sistema gestionale e del numero progressivo e univoco attribuito alla fattura dal fornitore;
- in relazione alla conservazione elettronica dei documenti informatici non sussiste l'obbligo di una loro materializzazione su supporti fisici per considerarli giuridicamente esistenti ai fini delle disposizioni tributarie.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La determinazione del *pro rata* nelle locazioni con opzione d'acquisto di beni mobili

Corte di Giustizia – Sentenza del 18 ottobre 2018, causa C-153/17

La Corte di Giustizia, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del *pro rata* di detrazione dell'Iva, alle operazioni imponibili ed esenti derivanti da contratti di locazione, con opzione d'acquisto, di veicoli. In particolare, la Corte, ha chiarito che, ai sensi dell'art.168 della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, n.2006/112/CE, anche quando le spese generali relative a operazioni di locazione con opzione d'acquisto di beni mobili non sono incluse nell'importo dovuto a titolo di messa a disposizione del bene (ossia la parte imponibile dell'operazione), ma nell'importo dell'interesse dovuto a titolo della parte di "finanziamento" dell'operazione (ossia la parte esente della stessa), devono essere considerate, ai fini dell'Imposta sul valore aggiunto, come elemento costitutivo del prezzo di tale messa a disposizione.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

La procedura di variazione dell'Iva in caso di sconti e abbuoni

Corte di Cassazione – Ordinanza del 5 ottobre 2018, n.24416

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina e alla procedura di variazione dell'Imposta sul valore aggiunto di cui all'art.26 del Decreto Iva. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, il ricorso alla procedura di variazione, in seguito all'applicazione di abbuoni o sconti, con la connessa riduzione dell'ammontare imponibile, richiede una duplice condizione:

- *in primis*, che venga praticato al cessionario o committente, dal cedente o dal prestatore, uno sconto sul prezzo della vendita effettuato e;
- successivamente, che la riduzione del corrispettivo al cliente sia il frutto di un accordo documentale, verbale, o persino successivo, purché del medesimo sia fornita la prova, da parte dei soggetti interessati, mediante la trasfusione del patto stesso in note di accredito, emessa da una parte a favore dell'altra, con l'allegazione della causale che, volta per volta, abbia giustificato gli sconti medesimi.

torna su

La deducibilità delle spese di sponsorizzazione

Corte di Cassazione – Ordinanza del 3 ottobre 2018, n.24046

La Corte di Cassazione, in tema di reddito d'impresa, ha chiarito che, ai sensi dell'art.108 del Tuir, le spese sostenute per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne la possibilità di sviluppo costituiscono spese di rappresentanza, mentre quelle affrontate per la realizzazione di iniziative tendenti prevalentemente alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta dall'impesa, vanno qualificate come spese pubblicitarie. Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese deducibili solo nel caso in cui l'impresa, dallo sfruttamento del proprio segno distintivo, tragga un'utilità per il potenziale incremento della propria attività commerciale.

torna su

La differenza tra perdite su crediti e svalutazione dei crediti

Corte di Cassazione – Sentenza del 3 ottobre 2018, n.24011

La Corte di Cassazione, in tema di redditi d'impresa, ha chiarito che, il discrimine tra i concetti di "perdita su crediti" e "svalutazione dei crediti" si collega alla definitività o meno della posta attiva. Infatti, secondo la Suprema Corte, si ha una perdita del credito quando esso è divenuto definitivamente inesigibile, mentre si ha una svalutazione quando il credito è solo momentaneamente non realizzabile.

torna su

L'onere della prova in materia di rettifiche ai fini Irap

Corte di Cassazione – Ordinanza dell'1 ottobre 2018, n.23720

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento, e in particolare in tema di rettifiche ai fini Irap, ha chiarito che, l'Amministrazione finanziaria ha il solo onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile e la qualità di debitore del contribuente, mentre, è onere di quest'ultimo, provare la sussistenza dei presupposti di eventuali esenzioni di imposta o componenti negativi del reddito, ivi compresi i requisiti di inerenza e di imputazione ad attività produttive di ricavi.

torna su

Il regime fiscale degli interessi maturati su prestiti obbligazionari

Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 15 ottobre 2018, n.197/2/2018

La Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, in materia di imposte dirette, ha chiarito che, la rinuncia al credito per gli interessi maturati sul prestito obbligazionario non equivale, ai fini fiscali, all'incasso dello stesso, senza quindi il conseguente obbligo di sottoporre a tassazione tale ammontare. Secondo la Commissione, infatti, l'incasso giuridico si pone in contrasto con i principi relativi all'imposizione dei redditi di capitale, che sono tassati secondo il principio di cassa.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Flavio Notari

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it